

rispettando incondizionatamente la legge ed i diritti individuali, e prestando la massima attenzione a non prevaricare i propri poteri, l'OLAF non si esprime su specifiche questioni operative per non pregiudicare l'efficacia delle indagini presenti e future. Del resto, soltanto gli Stati membri possono rispondere a domande riguardanti l'uso da parte delle autorità dello Stato membro dei propri poteri nel corso di indagini che vedono coinvolto l'OLAF.

(2003/C 92 E/062)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1517/02
di Miet Smet (PPE-DE) alla Commissione**

(29 maggio 2002)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Nella sezione 5, articoli da 18 a 21, del regolamento (CE) n. 44/2001⁽¹⁾ sono previste norme particolari per quanto riguarda la competenza in materia di contratti individuali di lavoro in base alle quali un lavoratore convenuto in una controversia può essere giudicato solo nello Stato membro in cui è domiciliato. Le deroghe sono rigorosamente regolamentate. Il diritto del lavoro, il diritto della sicurezza sociale e il diritto fiscale sono cruciali per consentire ai tribunali di valutare nel merito i conflitti in materia di lavoro, ma sono caratterizzati da differenze fondamentali tra gli Stati membri dell'Unione.

Può la Commissione capire che si teme che il regolamento (CE) n. 44/2001 impedisca a un giudice di pronunciare una sentenza adeguata, in un termine di tempo ragionevole, in una controversia relativa a un contratto di lavoro concluso sulla base del diritto di un altro Stato membro o, per lo meno, complichino il suo compito?

Condivide la Commissione il parere che la raccolta di informazioni da parte di un giudice, nel proprio paese o presso un giudice del paese in cui il lavoratore esercita le proprie attività, implica costi elevati e forti ritardi nella procedura giuridica?

Esiste, a norma della legislazione vigente, un modo semplice e rapido per far sì che una controversia sia composta da un giudice che conosce bene il diritto applicabile al contratto, vale a dire un giudice del paese in cui il lavoratore esercita le sue attività?

Ritiene la Commissione che sia possibile, in futuro, prendere iniziative per trovare una soluzione adeguata in materia?

⁽¹⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(10 luglio 2002)

Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è entrato in vigore il 1° marzo 2002⁽¹⁾. Le disposizioni contemplate alla sezione 5 del Capo II, riguardanti i contratti di lavoro, introducono delle modifiche concepite segnatamente per tutelare la parte più debole, attraverso la fissazione di norme in materia di competenza più favorevoli agli interessi di tali parti di quelle previste dalle norme generali, che avrebbero privilegiato la designazione di un tribunale più vicino al datore di lavoro. L'articolo 20 statuisce infatti che l'azione legale del datore di lavoro nei confronti del lavoratore può essere avviata unicamente presso i tribunali dello Stato membro sul cui territorio è domiciliato il lavoratore. Quest'ultimo può invece avviare un'azione legale nei confronti del datore di lavoro in un altro Stato membro, a patto che egli adisca i tribunali dello Stato ove è domiciliato il datore di lavoro, o il tribunale del luogo in cui egli svolge abitualmente la propria attività o quello dell'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente.

Per quanto riguarda il diritto applicabile, la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, vincolante per tutti gli Stati membri, prevede che il giudice adito applichi la legge scelta dalle parti; tale scelta non può in linea di principio recare pregiudizio alla tutela del lavoratore assicurata dalle disposizioni di legge imperative vigenti nel luogo in cui è abitualmente esercitata l'attività lavorativa. In mancanza di scelta, al contratto si applica la legge dello Stato membro ove il lavoratore svolge abitualmente la propria attività. Nelle

situazioni di attività transfrontaliere unicamente disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001, vi è quindi una certa scissione tra la legge applicata e la legge del tribunale adito. Questa soluzione è dettata tuttavia, da un lato, dalla necessità di assicurare che i lavoratori dipendenti della stessa impresa siano assoggettati alla stessa legge e, dall'altro canto, dal più stretto legame esistente tra la controversia e la legge applicabile nel luogo ove si esercita l'attività lavorativa, e segnatamente le disposizioni imperative a tutela dei lavoratori. Si informa che la Commissione sta attualmente preparando un Libro verde sulla conversione della Convenzione di Roma in strumento comunitario e sul suo aggiornamento. Non è escluso che le disposizioni della suddetta convenzione in materia di contratti di lavoro siano oggetto di una valutazione critica.

Inoltre, l'articolo 73 del regolamento prevede che la Commissione presenti una relazione al Parlamento sulla sua applicazione entro cinque anni dall'entrata in vigore. Quindi, anche se la situazione descritta dall'onorevole parlamentare, già esistente al momento dell'adozione da parte del Consiglio del regolamento (CE) n. 44/2001, non ha indotto a proporre delle modifiche nel corso dei negoziati, la Commissione potrebbe esaminarla nel quadro dell'elaborazione della relazione, qualora alla luce dell'applicazione del regolamento negli Stati membri risultasse che gli articoli menzionati dall'onorevole parlamentare causino delle difficoltà, connesse segnatamente all'aumento dei costi del procedimento.

Allo stadio attuale, la Commissione non intende quindi proporre una modifica del regolamento (CE) n. 44/2001 appena entrato in vigore.

(¹) GU L 12 del 16.1.2001.

(2003/C 92 E/063)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1520/02
di Ioannis Marínos (PPE-DE) al Consiglio

(27 maggio 2002)

Oggetto: Inclusione di Cipro nelle banconote dell'euro

L'autorevole giornale «European Voice» (numero del 2-8 maggio 2002) ha accordato particolare enfasi all'iniziativa molto lodevole di Chris Davies, deputato britannico al Parlamento europeo, che aveva segnalato al commissario Pedro Solbes Mira la necessità di includere Cipro nelle rappresentazioni dell'Europa che figurano sulle banconote della nuova moneta unica europea.

L'articolo riferisce che il collega britannico ha segnalato che Cipro non è raffigurata in queste banconote, benché si preveda che sarà uno Stato membro dell'Unione a partire dal 2004 ed ha chiesto che la rappresentazione dell'Europa sia adattata in modo che vi figurino la Repubblica di Cipro. Basti segnalare che sulle monete dell'euro non appare alcun paese candidato all'adesione, mentre vi figurano paesi che non hanno ancora adottato l'euro, ossia il Regno Unito, la Danimarca e la Svezia.

Può il Consiglio indicare se e quando le rappresentazioni che figurano sulle monete e sulle banconote dell'euro verranno adattate in modo da dare un'immagine il più possibile precisa del nostro continente?

Risposta

(16-19 dicembre 2002)

In base al trattato, la BCE è competente in materie relative ai disegni delle banconote dell'euro.

Quanto alle monete, si è convenuto che esse presentino una faccia comune ed una nazionale. La faccia comune è stata selezionata, sulla base di un concorso europeo, dai Capi di Stato e di Governo degli Stati membri partecipanti in occasione del Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997.

Spetta quindi alla BCE ed ai Capi di Stato e di Governo degli Stati membri partecipanti prendere in considerazione i futuri disegni per le banconote dell'euro e per le facce delle monete dopo l'allargamento.